

PROTOCOLLO DI INSERIMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI NEO ARRIVATI IN ITALIA

Questo documento vuole costituire uno strumento operativo che permetta di pianificare le modalità di accoglienza degli alunni neo arrivati in Italia o nati in Italia da genitori stranieri.

E' un supporto operativo per il personale scolastico per pianificare l'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri, accompagnando le loro famiglie nel nuovo percorso scolastico.

CHI SONO GLI ALUNNI NAI?

Vengono indicati con la sigla NAI (Neo Arrivati in Italia):

- **Gli studenti Neo Arrivati in Italia di provenienza estera**, che continuano la loro formazione scolastica nel nostro Paese.
- Gli alunni che hanno cittadinanza straniera, **non parlano italiano o conoscono poco la nostra lingua**.
- **Gli alunni pendolari, nati in Italia, affidati per un periodo a parenti nel Paese d'origine e successivamente rientrati in Italia**. Alunni Nai a tutti gli effetti ma non riconosciuti tali dalle varie statistiche del MIUR. Nei casi di separazione prolungata, si consigliano le stesse attenzioni consigliate per il ricongiungimento familiare.
- Possono rientrare in questa categoria anche bambini già inseriti nel nostro contesto scolastico ma che presentano ancora **difficoltà di tipo linguistico e manifestano esigenze didattiche specifiche**.

Le Linee guida per l' accoglienza e l' integrazione di alunni stranieri (MIUR 2014) indicano nella categoria Nai:

- alunni con cittadinanza non italiana, nati in Italia ma hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana;
- alunni inseriti in un ambiente familiare non italofono;
- minori non accompagnati;
- alunni figli di coppie miste;
- alunni arrivati per adozione internazionale;
- alunni rom, sinti, caminanti.

L' OBBLIGO SCOLASTICO.

I minori di cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno il diritto-dovere all' istruzione e alla formazione per dieci anni, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. All' attuazione del diritto-dovere concorrono (D.lgs. n. 76/2005, art. 1, co. 2-3; D.lgs 226/2005, art. 1, co. 1; Legge 296/2006, art. 1, co. 622; D.M. del MIUR n. 139/2007) :

- i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci;
- il dirigente dell' istituzione scolastica o il responsabile dell' istituzione formativa presso la quale sono iscritti, ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione;
- il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere.

FINALITA':

- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza di alunni stranieri;
- agevolare l'inserimento degli alunni di nazionalità non italiana nel sistema scolastico e sociale;
- favorire un clima di accoglienza che rimuova eventuali ostacoli alla positiva integrazione degli alunni;
- facilitare l'inserimento degli alunni fornendogli strumenti di supporto e facilitazione;
- creare una positiva relazione scuola-famiglia.

FASI:

1. L'ISCRIZIONE

Condotta dall'assistente amministrativo designato dal dirigente scolastico per:

- facilitare la compilazione dei moduli di iscrizione;
- dare informazioni sul funzionamento della scuola;
- raccogliere informazioni e documenti sulla scolarità pregressa;
- mettere in contatto il docente funzione strumentale e la famiglia dell'alunno per informarle delle fasi successive.

2. COLLOQUIO CON I GENITORI

viene condotto dal docente funzione strumentale allo scopo di:

- raccogliere informazioni sull'alunno che supportino decisioni adeguate, sia sulla classe di inserimento, sia sui percorsi di facilitazione che devono essere attivati;
- dare informazioni sul funzionamento della scuola (i materiali didattici necessari, l'orario, la merenda, le assenze ecc.)

Quando possibile e necessario, la scuola richiede la presenza di un mediatore linguistico-culturale.

3. INCONTRO CON L'ALUNNO/A

tenuto dal docente funzione strumentale per:

- inserire l'alunno nella nuova realtà scolastica;
- proporre all'alunno delle brevi prove di ingresso, funzionali a raccogliere le prime informazioni sulle competenze già acquisite nella precedente esperienza scolastica.

Le prove d'ingresso non hanno una funzione valutativa, servono a evidenziare competenze linguistiche in autoformazione.

4. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE

operata dal Dirigente scolastico sulla base:

- dell'età anagrafica;
- della scolarità pregressa e del sistema scolastico del Paese di provenienza;
- degli accertamenti e delle informazioni raccolte dal docente funzione strumentale.

5. SCELTA DELLA SEZIONE

Condivisa dai docenti dell' interclasse sulla base:

- del numero di alunni nelle classi;
- dell' indice di complessità delle classi (presenza di alunni DVA, BES ecc.);
- della presenza nella classe di altri alunni neo arrivati in Italia;
- degli accertamenti e delle informazioni raccolte dal docente funzione strumentale.

6. ACCOGLIENZA DELL'ALUNNO NELLA CLASSE E NELLA SCUOLA

L'alunno frequenterà per un primo periodo di tempo un orario ridotto, in modo che l'inserimento nel nuovo contesto e la frequenza sulla base degli orari scolastici italiani sia graduale.

L'alunno/a sarà impegnato nell'arco temporale indicato in attività linguistiche L2.

La funzione strumentale si raccorda con il team docenti e/o consiglio di classe per approntare attività di rinforzo linguistico, facilitare l'inserimento nel contesto scolastico , favorire il successo formativo dell' alunno.

7. PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Come indicato dalle direttive ministeriali in tema di bisogni speciali, è previsto per gli studenti neoarrivati in Italia da Paesi di lingua non latina, la definizione di un Piano didattico personalizzato (PDP) e l'attivazione di percorsi personalizzati, oltre che l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative.

8. VERIFICA E VALUTAZIONE

In sede di valutazione e al termine dell' anno scolastico i docenti funzione strumentale dell'area di Inclusione relazionano al Collegio Docenti le scelte operative attuate e i risultati scolastici

degli alunni inseriti.